

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 47-4250

**D.G.R. n. 2-2412 del 27/07/2011 - Servizio domiciliare per la prima infanzia in ambito rurale denominato "Agri- TATA"- Integrazioni per la prima fase sperimentale.**

A relazione degli Assessori Sacchetto, Porchietto, Monferino:

Vista la Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” la quale:

- all’art. 41 sostiene la famiglia, quale soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone e quale ambito di riferimento per ogni intervento riguardante l’educazione e lo sviluppo culturale;
- all’art. 4, lettera m) nell’ambito delle attività di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica di competenza della Regione identifica espressamente le funzioni di “realizzazione di iniziative di interesse regionale, la promozione e il concorso alla realizzazione di iniziative, anche sperimentali e innovative, promosse dagli enti territoriali e da altri soggetti, la realizzazione e il coordinamento di iniziative a livello europeo e internazionale”.

Vista la D.G.R. n. 2-2412 del 27/07/2011 con la quale è stato definito un servizio sperimentale per la prima infanzia denominato “Agri-TATA”, disponendo, tra l’altro, di:

- promuovere e sviluppare il servizio sperimentale, avviato con la supervisione della Federazione Regionale Coltivatori diretti, attraverso un apposito tavolo tecnico regionale costituito tra le Direzioni regionali Politiche Sociali e per la Famiglia, Agricoltura, Formazione professionale, Lavoro e Istruzione;
- stabilire che il percorso di sperimentazione concertato con la Federazione Regionale Coltivatori diretti del Piemonte contempli:
  1. una definizione chiara dell’ambito in cui si effettua la sperimentazione, fissando il numero massimo di servizi sperimentali attivabili, su cui concentrare la valutazione;
  2. le modalità di sviluppo della sperimentazione;
  3. i requisiti del servizio sperimentale;
  4. lo standard formativo richiesto agli operatori del servizio sperimentale;
  5. un nucleo di valutazione della sperimentazione;
  6. le forme e le modalità di monitoraggio.
- sottoporre il servizio ad una analitica attività di monitoraggio, effettuata congiuntamente dalla Federazione Regionale Coltivatori diretti e dal nucleo regionale di valutazione, con l’obiettivo di seguire l’attuazione della sperimentazione in termini quantitativi e qualitativi esaminando i punti di forza dell’esperienza e valutando la gestione, le criticità e i problemi incontrati;
- costituire il nucleo regionale di valutazione della sperimentazione;
- demandare alla Direzione Politiche Sociali e per la Famiglia l’assunzione di tutti gli atti conseguenti per lo svolgimento della sperimentazione in argomento;
- stabilire che entro tre anni dall’attivazione del primo servizio sperimentale in argomento, la Direzione Politiche Sociali e per la Famiglia provveda, attraverso le analisi effettuate dal nucleo di valutazione, alla ricognizione e alla verifica dell’effettiva validità e portata della sperimentazione.

Considerato che la Federazione Regionale Coltivatori diretti ha provveduto, d’intesa con le direzioni regionali coinvolte nella sperimentazione, alla realizzazione della prima fase del progetto, attraverso l’analisi delle richieste di servizi per la prima infanzia, in ambito rurale, nonché con la conduzione del percorso formativo previsto dalla D.G.R. e la selezione delle candidate interessate allo svolgimento del servizio di Agri-TATA.

Considerato inoltre che dal mese di marzo 2012 è stato avviato il percorso formativo previsto dalla DGR in oggetto citata dalla Federazione Regionale Coltivatori diretti dal quale emerge un'altra richiesta di servizi in ambito rurale.

Ritenuto opportuno e necessario, a seguito della valutazione della prima parte del percorso sperimentale, integrare e specificare alcune condizioni previste dalla D.G.R. n. 2-2412 del 27/07/2011, con particolare riguardo ad un sostegno economico di euro 20.000,00 a favore della Federazione predetta del percorso formativo e alla modifica del numero massimo di servizi sperimentali attivabili su scala regionale e provinciale, aumentandoli da 20 a 30 su scala regionale e da 8 a 10 su scala provinciale.

Richiamati i rapporti trasmessi dalla Federazione Regionale Coltivatori diretti del Piemonte con nota pervenuta in data 29/02/2012.

Vista la Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" e in particolare gli artt. 4 e 41.

Vista la Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

La Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di sostenere il percorso formativo, finalizzato all'attivazione del servizio sperimentale di Agri-TATA di cui alla D.G.R. n. 2-2412 del 27/07/2011, attraverso un contributo di euro 20.000,00 assegnato alla Federazione Regionale Coltivatori diretti del Piemonte, dalla Direzione Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, a seguito di impegno delegato, disposto dalla Direzione Regionale Agricoltura (UPB DB 11011);

- di specificare ad integrazione di quanto definito nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della D.G.R. n. 2-2412 del 27/07/2011, che:

1. sono attivabili un massimo di 30 servizi di Agri-TATA sull'intero territorio regionale, con un massimo di 10 servizi per provincia;
2. il percorso formativo dell'agri-TATA, secondo i requisiti di cui all'art. 4, allegato A, della D.G.R. n. 2-2412 del 27/7/2011, è condotto dalla Federazione Regionale Coltivatori diretti che ha l'obbligo diretto di comunicare e fornire, al nucleo regionale di valutazione della sperimentazione, gli elementi qualitativi e quantitativi richiesti nelle fasi di monitoraggio;

- di dare mandato alla Direzione Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia di provvedere agli adempimenti conseguenti all'approvazione del presente provvedimento deliberativo.

Contro la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)